

Sommario Rassegna Stampa

Pagina	Rubrica	Data	Titolo	Pag.
Testata: IL SOLE 24 ORE				
12	Cronache Ance	08/04/2016	APPALTI, RIDIMENSIONATO IL MASSIMO RIBASSO (M.Salerno)	2
43	Lavoro e welfare	08/04/2016	PER CIGO E CIGS RESTA IL CONTRIBUTO IN DUE QUOTE (A.Cannioto/G.Maccarone)	3
41	Economia e fisco	08/04/2016	CONCORDATO, POSSIBILE "TAGLIARE" L'IVA (G.Negri)	5
Testata: ITALIA OGGI				
40	Appalti e lavori pubblici	08/04/2016	RIFORMA APPALTI ENTRO IL 18 APRILE APRILE (P.Mascolini)	7
34	Lavoro e welfare	08/04/2016	POS REDATTO PRIMA DEI LAVORI (C.De Iellis)	8
Testata: EDILIZIAETERRITORIO.ILSOLE24ORE.COM (WEB)				
	Cronache Ance	08/04/2016	NUOVO CODICE/2. COSTRUTTORI «IN FIBRILLAZIONE»: NO ALL'ELIMINAZIONE DEL MASSIMO RIBASSO	9
1	Appalti e lavori pubblici	08/04/2016	NUOVO CODICE, ULTIMI RITOCCHI PRIMA DELLA GAZZETTA: DAI SUBAPPALTI ALLA PROGETTAZIONE TUTTI I RILIEVI DEL PARLAMENTO	11
.	Appalti e lavori pubblici	08/04/2016	NUOVO CODICE/3. DAL CONSIGLIO DI STATO AI COMUNI: TUTTI I PARERI (E LE RICHIESTE DI MODIFICA)	14
	Appalti e lavori pubblici	08/04/2016	EDILIZIA SCOLASTICA: IN ARRIVO IL VIA LIBERA AL BANDO KYOTO-2 PER L'EFFICIENZA ENERGETICA	16
.	Urbanistica e ambiente	08/04/2016	PERIFERIE, ECCO IL BANDO CON I 500 MILIONI PER I COMUNI: SOLO PROGETTI DEFINITIVI E ADERENTI AL PRG	17
Testata: NUOVO CORRIERE NAZIONALE				
10	Dal territorio	08/04/2016	WHITE LIST E APPALTI TRASPARENTI	19

Opere pubbliche. Nel parere delle commissioni parlamentari la richiesta di limitarlo alle commesse inferiori ai 150mila euro

Appalti, ridimensionato il massimo ribasso

Mauro Salerno
ROMA

Dire addio al massimo ribasso. Relegando la possibilità di assegnare le commesse tenendo conto solo del prezzo ai microappalti sotto i 150mila euro. Tra le decine di correzioni richieste dal Parlamento al codice degli appalti, in un parere gemello approvato ieri dalle commissioni di Camera e Senato, è questa la scelta che farà più discutere, saldando le posizioni contrarie messe nero su bianco nei pareri di Regione e Comuni, con quelle dei costruttori che già ieri hanno già fatto sapere di «essere molto preoccupati» per gli effetti negativi sui tempi di assegnazione degli appalti e dunque sul passaggio dai progetti al cantiere. «Mi immagino un piccolo comune costretto ad assegnare appalti di importo risibile con l'offerta più vantaggiosa (prezzo più aspetti tecnici

del progetto, ndr) - dice il presidente dell'Ance, **Claudio De Albertis** - significa ritardare l'aggiudicazione di 8-12 mesi in un momento in cui abbiamo invece bisogno di accelerare la spesa». Critiche dai costruttori arrivano anche sull'obbligo di assegnare con gare formali anche le opere di urbanizzazione secondaria (scuole e altri edifici pubblici). «Questo vuol dire che avremo le case, ma non i servizi di quartiere», sintetizza De Albertis che parla di un settore «in fibrillazione» anche per l'apertura di una falla nel delicato compromesso (80% in gara, 20% in house) sugli appalti dei concessionari.

Incassato il parere del Parlamento ora il decreto punta dritto verso la Gazzetta Ufficiale. L'obiettivo del governo è centrare il traguardo dell'entrata in vigore entro il 18 aprile, data di scadenza per il recepimento delle nuove direttive Ue su appalti e

concessioni. Prima serve però un nuovo passaggio in Consiglio dei ministri, per adeguare il provvedimento ai rilievi del Parlamento, oltre alla bollinatura della Ragioneria e alla firma del capo dello Stato.

Tra le principali richieste spicca quella di esplicitare il divieto di nuove proroghe per le concessioni autostradali, la stabilizzazione dell'anticipazione del 20% del prezzo per i vincitori di cantieri pubblici (misura che scade il 31 luglio 2016) insieme al tetto al 30% per i subappalti, alla riduzione delle deroghe per le emergenze di protezione civile e alla stretta sulla trasparenza dei piccoli lavori (gara a procedura ristretta tra 150mila e un milione di euro). Su questo fronte è arrivata anche un'obiezione relativa agli appalti della Rai, che in base alla riforma varata a fine 2015 possono sfuggire ai paletti imposti dal codice se inferiori all'importo di 5,2 milio-

ni. Qui la richiesta è di tornare sotto l'ombrello del codice, prevedendo procedure a evidenza pubblica. Allo stesso modo si chiede di inserire tra le attività soggette alle norme sugli appalti pubblici anche le operazioni legate all'estrazione e alla produzione di petrolio.

«Finalmente abbiamo un Codice degli appalti che dà tutti gli strumenti contro la corruzione e lo spreco di denaro e che ci fa stare in Europa», ha detto il relatore in Senato Stefano Esposito, che ha lavorato duramente alla riforma. Mentre i presidenti delle due commissioni parlamentari Ermete Realacci (Camera) e Altero Matteoli (Senato), in una nota congiunta sottolineano il «superamento della legge obiettivo», «l'archiviazione delle varianti», l'introduzione del *débat public*, il ruolo dell'Anac e il ritorno alla «centralità della progettazione tra i punti salienti» della riforma.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCE E REGIONI CONTRO

Costruttori molto preoccupati per gli effetti negativi sui tempi di assegnazione e sul passaggio dal progetto al cantiere



LAVORO

www.quotidianolavoro.ilssole24ore.com

Ammortizzatori sociali. Il decreto legislativo 148/15 prevede un aumento dell'addizionale proporzionale all'utilizzo: la base di calcolo è la retribuzione persa dai lavoratori

Per Cigo e Cigs resta il contributo in due quote

Dopo il decreto di riordino ridotta la durata complessiva degli interventi - Più stringenti i termini procedurali

FOCUS

**Antonino Cannioto
Giuseppe Maccarone**

Gli **ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro** hanno trovato una nuova regolamentazione normativa che, tuttavia, non si connota come la monumentale riforma annunciata da oltre un decennio. Eccezion fatta per l'estensione della cassa agli apprendisti.

Ad ogni modo, il **decreto legislativo 148/15** di riordino della materia costituisce indubbiamente un significativo momento di svolta nel modo di concepire, approcciare e utilizzare la cassa integrazione e, in generale, gli ammortizzatori sociali. Imprese, organizzazioni sindacali, intermediari, consulenti del lavoro e, complessivamente, l'intero apparato che gravita e opera nel sistema, so-

no, infatti, chiamati a rivedere le logiche e i criteri finora, e per lungo tempo, utilizzati.

La novità legislativa è entrata in vigore il 24 settembre scorso, con qualche tentennamento, in particolare, riguardo alla gestione degli eventi che si sono collocati a cavallo tra vecchio e nuovo. La regolamentazione del periodo transitorio, infatti, ha recato non poche difficoltà.

Il nuovo impianto normativo tende a un cambiamento radicale nella logica dell'intervento pubblico a sostegno del reddito, che costringe a rivedere molti aspetti della vita aziendale e delle relazioni industriali. La Cig non è più la rete di protezione sempre e comunque presente e che si mantiene nel tempo con oneri relativamente contenuti. Il decreto di riordino, recependo i principi contenuti nel Jobs Act, ha, infatti, inciso sulla durata massima complessiva dei trattamenti e ha introdotto, a volte, termini procedurali più stringenti.

La struttura del decreto legislativo 148/15, prevede una serie di regole comuni a entrambe le tipologie di intervento, per poi scendere nel dettaglio, fornendo l'assetto normativo distinto per le due forme di cassa integrazione. Nella tabella di riepilogo si fornisce una disamina della normativa comune e di quella afferente la sola Cigo. In una successiva seconda parte ci si soffermerà, invece, sulla Cigs.

Anche nella nuova formulazione il finanziamento della cassa integrazione ordinaria e straordinaria consta di un contributo di base e di un altro addizionale. Nell'ottica di una più puntuale partecipazione all'onerosa gestione dello strumento, anche i costi per le aziende hanno subito una rivisitazione al rialzo. In particolare, a lievitare è l'incidenza del contributo addizionale, da versare in funzione dell'utilizzo della cassa integrazione (Cigo/Cigs) nel quinquennio di riferimento (maggiore uti-

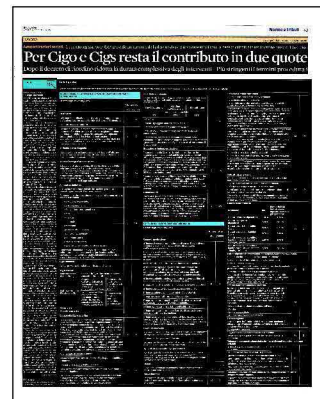
lizzo, più alto costo). Il suo peso cresce in modo esponenziale rispetto al passato. Non sono, infatti, solo le aliquote ad aumentare sensibilmente ma si modifica anche la base di calcolo che, adesso, è costituita dalla "retribuzione persa" dai lavoratori.

Se tuttavia, il contributo addizionale esce appesantito del restyling normativo, lo stesso non può dirsi dell'ordinario finanziamento della Cigo. Infatti, a ben vedere, la riformulazione delle aliquote di finanziamento della sola cassa integrazione ordinaria, prevedono una generale riduzione del carico contributivo. La nuova regolamentazione costringe, poi, gli operatori a rispettare nuovi tempi di presentazione delle istanze di Cigo, che devono essere inoltrate entro il 15° giorno dall'inizio della sospensione o riduzione dell'attività.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Prima parte

Nella seconda parte le regole per la Cassa integrazione straordinaria



La fotografia

Le regole generali per gli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro e quelle specifiche per la Cassa integrazione ordinaria dopo il riordino effettuato dal Dlgs 148/15

REGOLE COMUNI ALLA CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI ORDINARIA E STRAORDINARIA			Contributo addizionale			Periodi di fruizione consecutivi		
Decreto Legislativo 148/2015			dovuto da chi ricorre alla Cig, calcolato sulla retribuzione persa dai lavoratori coinvolti nella cassa e commisurato alla durata dell'intervento:			- periodo massimo di fruizione 52 settimane - arco temporale: biennio mobile - si considerano anche i periodi sino al 23 settembre 2015 in quanto il criterio del biennio mobile preesisteva. Si applica il criterio della settimana integrabile a giorni (circolari Inps 58/2009); i limiti si computano non riferendosi a un'intera settimana di calendario ma alle singole giornate di sospensione del lavoro e considerando usufruita una settimana se la contrazione del lavoro ha interessato 6 giorni (o 5 in caso di settimana corta). Le settimane effettivamente fruita, da comunicare all'Inps, sono costituite dalla somma dei singoli giorni divisa per 5 o per 6 Gli interventi determinati da eventi oggettivamente non evitabili non sono conteggiati nel computo delle 52 settimane nel biennio; tale esclusione non vale ai fini del limite complessivo dei 24 mesi nel quinquennio Si computano, invece, nel limite delle 52 settimane di Cigo in un biennio mobile, gli interventi determinati da eventi oggettivamente non evitabili (caso fortuito, improvviso, non prevedibile per cui risulti evidente la forza maggiore e non rientrante nel rischio di impresa) riferiti alle imprese: - industriali e artigiane dell'edilizia e affini - industriali esercenti l'attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo - artigiane che svolgono attività di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei (con esclusione di quelle che svolgono tale attività di lavorazione in laboratori con strutture e organizzazione distinte dalla attività di escavazione)		
			Fino 52 settimane	>52 e fino a 104 settimane	>104 settimane			
			In un quinquennio mobile					
			9%	12%	15%			
Destinatari			ESCLUSIONI					
Lavoratori subordinati, compresi gli assunti in apprendistato professionalizzante; esclusi i dirigenti e i lavoratori a domicilio			- eventi Cigo oggettivamente non evitabili; - imprese sottoposte a procedura concorsuale; - aziende commissariate con Cigs durante l'attività del commissario; - imprese che, sottoposte a procedura concorsuale con continuazione dell'esercizio di impresa, possono, sussistendone i presupposti, accedere - dal 1° gennaio 2016 - al trattamento di Cigs per crisi			5 1		
Requisito di accesso alla CIG			Erogazione e rimborso prestazione					
È richiesta, presso l'unità produttiva interessata dalla Cig, un'anzianità di effettivo lavoro di almeno 90 giorni alla data di presentazione della domanda. Nel computo si considerano le sospensioni per ferie, festività, infortuni e maternità obbligatoria. In caso di trasferimento d'azienda (art. 2112 del Codice), ai fini dell'anzianità, si tiene conto anche del periodo trascorso presso il cedente			Il pagamento della Cig è a carico del datore di lavoro che recupera le somme conguagliandole con i contributi dovuti all'Inps. Il conguaglio deve essere effettuato entro sei mesi dalla fine periodo paga che racchiude la scadenza dell'intervento Cig. Se il provvedimento di concessione è successivo alla scadenza della Cig, il termine decorre dalla data del provvedimento. Per la CIG conclusa fino al 23 settembre 2015 i sei mesi decorrono dal 24 settembre sono scaduti il 23 marzo 2016 (si intende marzo 2016 come periodo di paga)			7 1-5		
Anzianità in caso di appalto			Il pagamento diretto della Cigo (che può essere richiesto anche al momento della presentazione della domanda) è autorizzato dalla Sede Inps, se vengono provate difficoltà finanziarie dell'impresa. Per la Cigs il pagamento diretto è autorizzato, per le stesse cause previste per la Cigo, dal ministero del Lavoro nel decreto					
I lavoratori che transitano da un datore di lavoro all'altro per effetto di una successione di appalti, mantengono l'anzianità maturata nella precedente impresa			Condizionalità			8 1-3		
Apprendistato professionalizzante			I lavoratori per i quali è programmata una sospensione o riduzione superiore al 50% dell'orario di lavoro, calcolato in un periodo di 12 mesi, devono stipulare con il centro per l'impiego un patto di servizio personalizzato. Chi lavora durante la cassa perde il diritto all'integrazione. Condizione valida anche per il lavoro avviato prima dell'inizio della Cig. Chi non comunica, preventivamente, all'Inps l'inizio di un'attività lavorativa decade dalla Cig. Ai fini dell'obbligo informativo vale la comunicazione effettuata con UNILAV e UNILAV SOMM.					
Gli apprendisti alle dipendenze di imprese beneficiarie della sola Cigo ovvero di entrambe le prestazioni di cassa integrazione (Cigo e Cigs) sono destinatari esclusivamente della Cigo. Se l'azienda è destinataria solo della Cigs, l'apprendista ha diritto esclusivamente alla Cigs ma limitatamente ai casi di intervento per crisi aziendale. Il periodo di sospensione prolunga la durata dell'apprendistato			CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI ORDINARIA					
Ammontare della Cigo			Decreto legislativo 148/2015					
80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate						Rif. normativo		
Per determinare le ore settimanali integrabili si devono sottrarre allo ore settimanali:						art comma		
- le ore ordinarie prestate; - le ore di straordinario; - le festività infrasettimanali retribuite - le ferie - la malattia - l'infortunio - la maternità - i permessi retribuiti e non - il congedo matrimoniale - la donazione sangue - le assenze per sciopero - le assenze non retribuite di qualsiasi natura								
L'indennità è diminuita del 5,84%; si applicano i massimali nelle misure annualmente previste (per il settore edile e lapideo, per integrazioni collegate a intemperie stagionali, i massimali sono aumentati del 20%)								
Cigo e malattia								
La Cigo prevale sulla malattia con le seguenti regole:								
Cig a zero ore								
Malattia insorta durante la Cig			Continua la Cig e il lavoratore non deve comunicare lo stato di malattia					
Malattia precedente l'inizio della Cig			Sospensione dell'attività di tutto il personale del luogo di lavoro a cui il dipendente appartiene Se non viene sospeso dal lavoro tutto il personale in forza all'ufficio, reparto, squadra o simili cui il lavoratore appartiene Il lavoratore in malattia va in Cig dalla data di inizio della stessa Il lavoratore in malattia continua a beneficiare della malattia			3 7		
Cig parziale								
Prevale la malattia								
Durata della Cigo e della Cigs								
Per ciascuna unità produttiva, la Cigo e la Cigs hanno una durata massima complessiva di 24 mesi in un quinquennio mobile. La durata si computa sommando entrambi i trattamenti, compreso il Cds la cui durata, relativamente ai primi 24 mesi, è calcolata al 50%. Si computano anche i periodi richiesti prima dell'entrata in vigore del Dlgs148/15 ma per la sola parte del periodo autorizzato successiva al 23 settembre 2015. Per il calcolo del limite si considera la prima settimana oggetto di richiesta di prestazione e, a ritroso, si valutano le 259 settimane precedenti (cosiddetto quinquennio mobile). Se in tale arco temporale sono già state autorizzate 104 settimane (pari cioè a 24 mesi) non può essere riconosciuto il trattamento. Il conteggio va ripetuto per ogni ulteriore settimana di integrazione salariale richiesta						4 1		
Ampliamento del limite di durata								
Durata complessiva estesa a 30 mesi nel quinquennio mobile per le imprese:								
- industriali e artigiane dell'edilizia e affini; - industriali esercenti attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo; - artigiane che svolgono attività di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei, con esclusione di quelle che svolgono tale attività di lavorazione in laboratori con strutture e organizzazione distinte dalla attività di escavazione						4 2		
			Dopo un anno di Cigo, per inoltrare una nuova domanda, l'azienda deve aver ripreso l'attività lavorativa per almeno un altro anno			12 2		
			Non è richiesta l'anzianità di effettivo lavoro per le domande relative a Cigo per eventi oggettivamente non evitabili, comprese - dal 1° gennaio 2016 - le intemperie stagionali in tutti i settori (Industria e Artigianato)					
			Durata			12 1		
			massimo 13 settimane continuative con proroghe trimestrali fino a un massimo di 52 settimane					
			Nuova domanda					
			Dopo un anno di Cigo, per inoltrare una nuova domanda, l'azienda deve aver ripreso l'attività lavorativa per almeno un altro anno			12 2		

Crisi di impresa. La Corte di giustizia europea ammette la proposta che prevede un pagamento solo parziale dell'imposta

Concordato, possibile «tagliare» l'Iva

Cade il muro che sinora aveva impedito di omologare il piano dell'imprenditore

Giovanni Negri
MILANO

La Corte di giustizia europea abbatte il muro che sinora impediva la previsione di **pagamenti solo parziali dell'Iva nei concordati preventivi**. Con la sentenza nella causa C-546/14 la Corte ha infatti autorizzato un imprenditore in stato di insolvenza alla presentazione di una proposta di concordato liquidatorio con pagamento solo parziale del debito Iva. A una condizione però: che un esperto indipendente accerti che il debito tributario non riceverebbe un trattamento migliore in caso di fallimento.

La pronuncia ha un impatto immediato e assai rilevante nel sistema delle nostre procedure concorsuali, visto che, sinora, amministrazione finanziaria e autorità giudiziaria avevano negato la legittimità di concordati che disponessero dell'Iva, sostenendo che un'imposta di natura comunitaria non può che essere versata in forma integrale.

Nel ragionamento fatto dai giudici europei la premessa è che i margini di libertà che gli Stati hanno a disposizione in materia di riscossione dell'Iva trovano un limite nella necessità di assicurarne l'effettività senza l'introduzione di differenze significative tra i contribuenti. La direttiva Iva deve allora essere interpretata in conformità al principio di neutralità fiscale, in base al quale operatori economici

che effettuano operazioni uguali non devono essere trattati diversamente in materia di riscossione Iva.

Nel dettaglio, allora, ricorda la pronuncia, l'istituto del concordato preventivo delineato dalla legge fallimentare italiana è soggetto a presupposti di applicazioni rigorosi nel assicurare il pagamento dei crediti privilegiati, compresi quelli Iva. In particolare, la procedura di concordato preventivo liquidatorio prevede che l'imprenditore in stato di insol-

rare il proprio credito Iva in misura maggiore».

Inoltre, la sentenza mette in evidenza un altro aspetto della disciplina italiana, il fatto che la proposta di concordato preventivo è soggetta al voto di tutti i creditori ai quali il debitore non propone un pagamento integrale del credito e che deve essere approvata da tanti creditori che rappresentino la maggioranza del totale dei crediti ammessi al voto. In questo modo la procedura di concordato preventivo offre allo Stato la possibilità di votare contro una proposta di pagamento parziale di un credito Iva nel caso, in particolare, non concordi con le conclusioni dell'esperto indipendente.

Infine, nel caso la proposta di concordato passi comunque, malgrado il dissenso espresso dal creditore pubblico, e il giudice delegato la omologhi, la Corte Ue ricorda come a quel punto la partita non sia affatto chiusa. L'amministrazione pubblica, infatti, può fare valere le proprie ragioni contestando ulteriormente il concordato attraverso opposizione.

Tenuto conto di tutti questi elementi allora, la sentenza osserva che una procedura di concordato con ammissione solo parziale del pagamento Iva, come quella analizzata, non costituisce una rinuncia generale alla riscossione dell'imposta comunitaria.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LE CONDIZIONI

È necessaria la relazione di un professionista indipendente che assicuri la convenienza per l'amministrazione

venza liquida il suo intero patrimonio per saldare i propri debiti. Se il patrimonio non è sufficiente a rimborsare tutti i crediti, il pagamento parziale di un credito privilegiato può essere ammesso solo se un esperto indipendente attesta che il credito non riceverebbe un trattamento migliore nel caso di fallimento del debitore. «La procedura di concordato preventivo - concludono i giudici europei sul punto - appare quindi tale da consentire di accertare che, a causa dello stato di insolvenza dell'imprenditore, lo Stato membro interessato non possa recupe-



MASSIMA



In tal senso, anzitutto, la procedura di concordato preventivo comporta che l'imprenditore in stato di insolvenza liquidi il suo intero patrimonio per saldare i propri debiti. Se tale patrimonio non è sufficiente a rimborsare tutti i crediti, il pagamento parziale di un credito privilegiato può essere ammesso solo se un esperto indipendente attesta che tale credito non riceverebbe un trattamento migliore nel caso di fallimento del debitore. La procedura di concordato preventivo appare quindi tale da consentire di accertare che, a causa dello stato di insolvenza dell'imprenditore, lo Stato membro interessato non possa

recuperare il proprio credito Iva in misura maggiore.

(...) Infine, supponendo pure che, nonostante tale voto negativo, detta proposta sia adottata e che, di conseguenza, il concordato preventivo debba essere omologato dal giudice adito, dopo che quest'ultimo abbia eventualmente statuito sulle opposizioni sollevate dai creditori in disaccordo con la proposta di concordato, la procedura di concordato preventivo consente allo Stato membro interessato di contestare ulteriormente, mediante opposizione, un concordato che preveda un pagamento parziale di un credito Iva e a detto giudice di esercitare un controllo.

Tenuto conto di tali presupposti, l'ammissione di un pagamento

parziale di un credito Iva, da parte di un imprenditore in stato di insolvenza, nell'ambito di una procedura di concordato preventivo che, a differenza delle misure di cui trattasi nelle cause che hanno dato origine alle sentenze Commissione/Italia (C 132/06, EU:C:2008:412) e Commissione/Italia (C 174/07, EU:C:2008:704) cui fa riferimento il giudice del rinvio, non costituisce una rinuncia generale e indiscriminata alla riscossione dell'Iva, non è contraria all'obbligo degli Stati membri di garantire il prelievo integrale dell'IVA nel loro territorio nonché la riscossione effettiva delle risorse proprie dell'Unione.

Corte di giustizia europea, sentenza 7 aprile 2016 nella causa C-546/14

I pareri delle commissioni di camera e senato sul decreto delegato relativo al nuovo codice

Riforma appalti entro il 18 aprile

Chieste modifiche su affidamenti, cauzioni e Bim

Pagina a cura
 DI ANDREA MASCOLINI

Limite del 30% sul subappalto; elenco speciale dei commissari per le grandi stazioni appaltanti; meno trattative private e più concorrenza sotto soglia; niente cauzioni per i progettisti; prezzo più basso vietato oltre i 150 mila euro. Sono queste alcune delle proposte principali contenute nei pareri, sostanzialmente allineati, delle commissioni lavori pubblici del senato e ambiente, territorio e lavori pubblici della camera sullo schema di decreto delegato che contiene il nuovo codice dei contratti pubblici approvati ieri. Adesso il testo dovrà essere rivisto dal governo e necessariamente approvato entro il 18 aprile. Le commissioni preliminarmente danno atto «dell'approfondito e articolato parere espresso dal Consiglio di stato, di cui si condividono in larga parte i contenuti e i rilievi espressi» ed evidenziano numerosi punti, sui singoli articoli, rispetto ai quali chiedono modifiche.

Per le opere di urbanizzazione a scomputo i pareri chiedono che si presenti un progetto definitivo e non il progetto di fattibilità. Per gli affidamenti di incarichi di progettazione la procedura negoziata senza

bando con inviti a cinque si propone di renderla applicabile da 40 mila a 100 mila euro come è oggi e non, come nella bozza di decreto, fino ai 209 mila euro della soglia Ue. Per gli altri contratti sotto soglia (lavori, forniture e servizi, diversi da quelli tecnici) si definisce una prima soglia (40 mila-150 mila) nella quale si procede con procedura negoziata e invito a cinque i soggetti; da 150 mila a un milione si utilizza la procedura ristretta con almeno 10 invitati, oltre 1 milione si andrà all'affidamento con la procedura aperta. Viene imposto alle stazioni appaltanti di applicare sempre il cosiddetto «d.m. parametri» per calcolare l'importo a base di gara delle procedure di affidamento di incarichi di progettazione altri servizi tecnici. Si rendono obbligatorie le «clausole sociali» negli appalti ad alta intensità di manodopera.

Per quel che riguarda l'utilizzo delle metodologie Bim (Building information modelling), potrà essere richiesto soltanto dalle stazioni appaltanti dotate di personale adeguatamente formato nel tempo mediante specifici corsi di formazione. Sarà invece un'apposita commissione ministeriale da costituire entro luglio prossimo a definire «le modalità e i tempi di progressiva introduzione dell'obbligatorietà dei suddetti metodi presso le stazioni appaltanti». Per i proget-

tisti si propone l'eliminazione della cauzione provvisoria e definitiva. Per la disciplina delle commissioni giudicatrici si crea una eccezione all'albo generale gestito dall'Anac per le centrali di committenza, per Consip e per Invitalia che potranno scegliere i commissari attingendo a un elenco speciale di esperti o utilizzando anche propri esperti o, in ultima analisi, ricorrendo all'albo gestito dall'Anac. I pareri propongono che le commissioni interne siano ammesse soltanto fino a 150 mila euro e non fino alla soglia Ue (come oggi previsto nella bozza di decreto.)

Per i criteri di aggiudicazione si conferma che al di sopra dei 150 mila euro (su questo il parere del senato è drastico) non si potrà utilizzare il criterio del prezzo più basso. Non si comprende però come si aggiudicheranno i lavori sulla base di un progetto esecutivo, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e in particolare quali potranno essere gli elementi di valutazione di natura qualitativa che accompagneranno la valutazione economica (prezzo); forse le linee guida Anac aiuteranno a risolvere il dilemma. Per il subappalto in tutti i contratti di lavori, servizi o forniture esisterà la soglia-limite del 30% «dell'importo complessivo del contratto». Soddisfazione è stata espressa dalla Cna.

—© Riproduzione riservata—



CANTIERI

Pos redatto prima dei lavori

DI CARLA DE LELLIS

Il Pos (piano operativo di sicurezza) va sempre redatto prima dell'inizio dei lavori, anche nel caso di imprese di nuova costituzione, non essendo applicabile la deroga di 90 giorni prevista invece per la redazione del Dvr (Documento valutazione rischi). Lo stabilisce la commissione per gli interpellanti sulla sicurezza nella nota n. 2/2016 in risposta a un quesito della Federazione sindacale italiana dei tecnici e coordinatori della sicurezza in merito alle modalità con cui deve essere redatto il Piano operativo di sicurezza (Pos) da parte delle imprese di nuova costituzione alla luce di quanto previsto dall'art. 28, comma 3-bis, del dlgs n. 81/2008 (il T.u. sicurezza) che consente, a tali imprese, la possibilità di fare immediatamente la valutazione dei rischi e di elaborare, però, il relativo documento (Dvr) entro 90 giorni dalla data d'inizio dell'attività. In sostanza, è stato chiesto se il principio del citato art. 28, comma 3-bis, circa la possibilità di posticipare la redazione del Dvr, possa ritenersi applicabile anche al Pos. La risposta della commissione è negativa. Spiega, infatti, che il principio enunciato dall'art. 28, comma 3-bis citato, non è applicabile al Pos per due ragioni: la prima è perché non espressamente previsto dalla legge; seconda perché la sua mancata redazione, prima dell'inizio dei lavori, impedirebbe al coordinatore per l'esecuzione di verificare «l'idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di detta-

glio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 100, assicurandone la coerenza con quest'ultimo» (art. 92, comma 1, lett. b), obbligo sanzionato penalmente.

Infine, la commissione evidenzia che, in caso di costituzione di nuova impresa, la citata norma (art. 28, comma 3-bis) obbliga comunque il datore di lavoro a effettuare immediatamente la valutazione dei rischi e a dare «immediata evidenza, attraverso idonea documentazione, dell'adempimento degli obblighi di cui al co. 2, lett. b), c), d), e), e f) e al comma 3 e immediata comunicazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza».



Questo sito utilizza cookie, anche di terze parti, per inviarti pubblicità e servizi in linea con le tue preferenze.

Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie [clicca qui](#).

Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina o cliccando qualunque suo elemento acconsenti all'uso dei cookie.

OK

Edilizia e Territorio

IL SOLE
24 ORE

Home

L'Esperto Risponde

Scadenze

Analisi

Norme

Documenti

Gestionale


08 Apr
2016

SEGNALIBRO ☆

FACEBOOK | f

TWITTER | t

STAMPA | p

TAG

Offerta più
vantaggiosa

Appalti

Ribasso

Comuni

LAVORI PUBBLICI

Nuovo codice/2. Costruttori «in fibrillazione»: no all'eliminazione del massimo ribasso

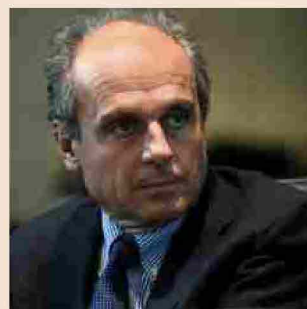
Mauro Salerno

De Albertis **(Ance)**: imporre l'offerta più vantaggiosa per i piccoli appalti significa allungare i tempi di aggiudicazione di 8-12 mesi. Pesanti critiche anche sulle gare per le urbanizzazioni e sui lavori specialistici

Per approfondire



Dire addio al massimo ribasso. Relegando la possibilità di assegnare le commesse tenendo conto solo del prezzo ai microappalti sotto i 150mila euro. Tra le decine di correzioni richieste dal Parlamento al codice degli appalti, in un parere gemello approvato ieri dalle commissioni di Camera e Senato, è questa la scelta che farà più discutere, saldando le posizioni contrarie messe nero su bianco nei pareri di Regioni e Comuni, con quelle dei costruttori che già ieri hanno già fatto sapere di «essere molto preoccupati» per gli effetti negativi sui tempi di assegnazione degli appalti e dunque sul passaggio dai progetti al cantiere. Costruttori e enti locali avevano chiesto di innalzare la soglia per l'utilizzo del massimo ribasso da un milione a 2,5 milioni, ripristinando anche la possibilità di escludere automaticamente le offerte anomale con l'utilizzo di un metodo anti-turbativa (sorteggio) tra i sistemi già previsti nel codice. Al contrario è arrivata la sforbiciata: con la richiesta di obbligare le Pa a usare l'offerta più vantaggiosa per tutte le procedure di importo superiore a 150mila euro.



«Mi immagino un piccolo comune costretto ad assegnare appalti di importo risibile con l'offerta più vantaggiosa (prezzo più aspetti tecnici del progetto, ndr) - dice il presidente dell'Ance **Claudio De Albertis** - significa ritardare l'aggiudicazione di 8-12 mesi in un momento in cui abbiamo invece bisogno di accelerare la spesa».

Obiezioni dai costruttori arrivano anche sull'obbligo di assegnare con gare formali anche le opere di urbanizzazione secondaria (scuole e altri edifici pubblici). «Questo vuol dire che avremo le case, ma non i servizi di quartiere», sintetizza De Albertis che trattiene a stento l'irritazione e parla di un settore «in fibrillazione», anche per l'apertura di una falla nel delicato compromesso (80% in gara, 20% in house) sugli appalti dei concessionari. In questo caso il riferimento è alla richiesta inserita da ultimo nel parere di escludere dal calcolo dell'80-20 gli appalti gestiti in amministrazione diretta dalle concessionarie, in ossequio all'accordo raggiunto la settimana scorsa tra Porta Pia e

sindacati.

Dure critiche arrivano anche sulla scelta di ripristinare il tetto del 30% ai subappalti. In linea di principio una richiesta che era arrivata anche dagli stessi costruttori. «Il problema - segnala però il presidente dell'Ance - è che ora quel tetto riguarda la categoria prevalente dei lavori, mentre ora si chiede di allargarla a tutto il perimetro dell'appalto».

Pesantissimo poi l'affondo sulla scelta di ridurre dal 15% al 10% la soglia di importo di lavori specialistici sufficienti a far scattare il divieto di subappalto e l'obbligo di formare un'Ati verticale con l'impresa titolare della qualificazione specifica. «Noi siamo migliaia di imprese mentre le aziende specialistiche sono qualche centinaia - attacca De Albertis -. Difficilmente lancio grida di allarme: ma di fronte alla concessione di un vantaggio competitivo così smaccato è difficile soffocare il sospetto di uno strano favoritismo».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CORRELATI

AMBIENTE E TRASPORTI

28 Agosto 2015

Aeroporti: un passo importante ma con cinque anni di ritardo

AMBIENTE E TRASPORTI

26 Agosto 2015

Dissesto idrogeologico, in arrivo 100 nuovi interventi con i fondi della legge di Stabilità

LAVORI PUBBLICI

05 Giugno 2015

De Luca: impossibile demolire 80mila abusili in Campania, serve sanatoria

APPROFONDIMENTI OPERATIVI

Tecnici24 

Consiglio di Stato, Sezione 4: Sentenza 15/09/2015, n. 4316 Massima redazionale: Offerta economicamente più vantaggiosa. Commissione - Offerta economicamente più vantaggiosa - Procedura - Commissione - Composizione

Nelle gare da aggiudicarsi con l'offerta economicamente più vantaggiosa, la Commissione di gara deve essere composta da esperti dell'area di attività in cui ricade l'oggetto del contratto. La sentenza ha precisato, richiamando l'orientamento giurisprudenziale maggioritario, che gli esperti non devono essere necessariamente esperti in "tutte e ciascuna" delle materie tecniche e scientifiche, o nelle tematiche "alle quali attengono i singoli e specifici aspetti" previsti dal bando.

Tecnici24 

Consiglio di Stato, Sezione 4: Sentenza 15/09/2015, n. 4316 Integrale: Offerta economicamente più vantaggiosa. Commissione - Offerta economicamente più vantaggiosa - Procedura - Commissione - Composizione

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUARTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 9901 del 2014, proposto da: Cr. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti St.Sa. e Vi.Ar., con domicilio eletto presso St.Sa. in Roma, Via (...); contro - Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del legale rappresentante pro-tempore,

Tecnici24 

08 Apr 2016

Nuovo codice, ultimi ritocchi prima della Gazzetta: dai subappalti alla progettazione tutti i rilievi del Parlamento

Giuseppe Latour e Mauro Salerno

Viaggia spedito verso la Gazzetta Ufficiale lo schema di decreto del nuovo codice appalti. Giovedì 17 aprile è arrivato il parere gemello licenziato dalle commissioni di Camera e Senato : ultimo atto del Parlamento sulla riforma del sistema dei contratti pubblici che traduce nel nostro ordinamento anche le nuove direttive Ue su appalti, concessioni e settori esclusi varate a fine marzo 2014.

La tabella di marcia prima del traguardo della Gazzetta prevede un nuovo passaggio in Consiglio dei ministri, forse già all'inizio di questa settimana. Poi serviranno la **bollinatura** della **Ragioneria** e la firma del **Capo dello Stato**. Non servirà invece il secondo passaggio alle Camere previsto dalla legge delega, dopo la nuova approvazione in Consiglio dei ministri in risposta alle obiezioni sul testo sollevate dal Parlamento. Secondo l'interpretazione del Governo, fatta propria anche dai relatori del parere Stefano **Esposito** e Raffaella **Mariani**, questo ulteriore esame in Parlamento si sarebbe reso necessario soltanto in caso di rilievi legati a misure non conformi ai criteri direttivi della delega. Un problema non sollevato nel parere approvato la settimana scorsa.

Per non sfiorare il termine per il recepimento delle **direttive**, fissato a lunedì 18 aprile, nel parere c'è anche la richiesta al Governo di prevedere l'entrata in vigore del decreto il giorno stesso della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, senza l'usuale vacatio di 15 giorni prevista per i decreti legislativi.

Nonostante i tempi ristretti le Camere non hanno risparmiato le obiezioni sul codice trasmesso il 7 marzo dal Governo. L'ok del Parlamento è infatti condizionato al rispetto di decine di correzioni.

Tra le novità dell'ultim'ora spicca la richiesta di inserire esplicitamente nel codice il divieto di proroga delle **concessioni autostradali**, che d'ora in avanti dovranno essere assegnate tramite gara, con bandi pubblicati almeno sei mesi prima della scadenza. Di impatto anche la richiesta di modificare il decreto laddove prevedeva sempre e comunque la revisione dei

piani economici finanziari delle opere realizzate con il contributo di capitali privati «al verificarsi di fatti non riconducibili» all'operatore economico. Qui il Parlamento chiede di trasformare l'obbligo di riequilibrare i piani con una possibilità, soggetta peraltro a linee guida pubblicate dall'Anticorruzione, con valore vincolante. Nuova è anche la richiesta di imporre le gare anche per gli appalti della **Rai** di importo inferiore a 5,2 milioni. Al momento, sulla base della riforma approvata a fine dicembre, questo tipo di appalti è escluso dall'applicazione del codice. Rispetto alle polemiche degli ultimi giorni nel parere definitivo arriva anche la richiesta di inserire tanto le attività di estrazione che di produzione di **petrolio** tra le operazioni soggette all'applicazione del codice e dunque alle gare.

Le novità dell'ultima ora si aggiungono a un pacchetto di modifiche parecchio robusto. L'archiviazione del massimo ribasso, confinato alle gare sotto ai 150 mila euro è probabilmente la scelta che farà più discutere, saldando le posizioni contrarie messe nero su bianco nei pareri di Regioni e Comuni, con quelle dei costruttori che hanno già fatto sapere di «essere molto preoccupati» per gli effetti negativi sui tempi di assegnazione degli appalti e dunque sul passaggio dai progetti al cantiere.

C'è poi il ritorno dell'**anticipazione** del prezzo a favore delle imprese, «pari al 20% da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori». L'erogazione, però, viene subordinata alla costituzione di una garanzia fideiussoria. Viene, poi, affrontato il problema del subappalto: all'articolo 105 si stabilisce il ripristino della soglia del 30%. Ma invece che della categoria prevalente, si parla «dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture». Abbassato poi dal 15% al 10% del valore dell'appalto la soglia di lavori tecnologici su cui determinare l'obbligo di Ati verticale.

Dal Parlamento arriva anche la richiesta di inserire i reati di **turbativa d' asta** tra le cause di esclusione e «ogni altro delitto da cui derivi l'incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione». Più severe anche le pene per chi partecipa alle gare con false dichiarazioni: la richiesta è di aumentare la pena comminata dall'Anac che prevede l'esclusione dalle gare da uno a due anni.

Importanti anche le osservazioni relative alla **progettazione**. La prima richiesta è di tornare al tetto di centomila euro per la trattativa privata, che la bozza di codice porta a 209mila euro. Ci sono poi indicazioni sulla cauzione (da cancellare per i progettisti) e sulle tariffe a base di gara: le stazioni appaltando dovranno obbligatoriamente utilizzare le tabelle del decreto parametri. Novità anche per i **concorsi** di progettazione in due gradi, con quote riservate ai giovani progettisti e obbligo di rimborsi spesa calcolati sul decreto parametri. Ancora, si affronta il tema delle commissioni giudicatrici. Inoltre, le commissioni interne vengono limitate al di sotto della soglia dei 150mila euro, mentre prima potevano arrivare fino alla soglia comunitaria da 5,2 milioni. Più paletti arrivano per le deroghe della Protezione civile.

Più trasparenza sui **piccoli lavori**. Sulle procedure sotto soglia arriva una forte iniezione di trasparenza. Tra i 40mila e i 150mila viene istituito l'obbligo di consultazione di almeno

cinque operatori economici (prima erano tre). Tra i 150mila e il milione di euro si passa dalla **trattativa privata** alla procedura ristretta che, quindi, prevede un bando e la consultazione di almeno dieci operatori. Sul massimo ribasso si chiede che questo criterio possa essere usato solo per i lavori di importo pari o inferiore a 150mila euro. La vecchia soglia era fissata a un milione.

Novità importanti ci sono anche sulla **pubblicità** dei bandi. Il decreto del Mit che, entro sei mesi, definirà gli indirizzi generali di pubblicazione della documentazione di gara dovrà prevedere, tra i vari criteri, anche l'utilizzo della stampa quotidiana maggiormente diffusa nell'area interessata dal bando.

Sul **rating** di impresa, infine, la relativa regolazione passa tutta in campo all'Anac. Mentre sulle **concessioni** viene istituita una maxi sanzione del 10% per le società che non rispettano il tetto dell'80 per cento

Quotidiano del Sole 24 Ore

Edilizia e Territorio

Stampa

Chiudi

08 Apr 2016

Nuovo codice/3. Dal Consiglio di Stato ai Comuni: tutti i pareri (e le richieste di modifica)

Giuseppe Latour

Ci sono le centinaia di pagine del Consiglio di Stato: per l'esattezza 233. E la pioggia di emendamenti chiesti da Regioni, Province e Comuni nel quadro della Conferenza unificata. Oltre al variegato pacchetto di osservazioni delle commissioni Ambiente della Camera e Lavori pubblici del Senato, corredate da quelle delle commissioni Bilancio, Politiche Ue, Lavoro. Si è appena composto, in maniera definitiva, il quadro dei pareri al Codice appalti, prescritti dalla legge delega di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici. Già alla vigilia era chiaro che questo passaggio non sarebbe stato facile. Nessuno, però, pensava che il testo uscito dal Consiglio dei ministri sarebbe stato sottoposto a un fuoco incrociato di tale intensità.

SCARICA IL TESTO - IL PARERE DEL CONSIGLIO DI STATO AL CODICE APPALTI

In ordine di tempo, il parere fotocopia della commissioni Ambiente e Lavori pubblici di Camera e Senato è quello che ha richiesto più giorni: dopo settimane di audizioni, approfondimenti e analisi è stato completato soltanto giovedì pomeriggio. Si sono chiusi, così, sette giorni di fuoco che si erano aperti con le osservazioni della commissione Politiche Ue del Senato, la prima a esprimersi, il 30 marzo: da qui è arrivato soprattutto un forte richiamo sulla legittimità dell'articolo 105, in materia di subappalto. È vero che le direttive europee non parlano esplicitamente di tetti, ma è anche vero che da nessuna parte si ritrova la possibilità di subappalto totale e libero. A distanza di un giorno, poi, è arrivata la delibera della commissione Lavoro della Camera, che ha richiamato l'attenzione sulla necessità di ritoccare alcune previsioni del Codice che fanno riferimento ai contratti collettivi.

Lo stesso giorno, il 31 marzo, si è espressa la Conferenza unificata che ha, nella sostanza, approvato tre distinti pareri, provenienti da Comuni, Province e Regioni. I governatori si sono concentrati principalmente sul problema dei tempi. Il Codice è stato scritto troppo in fretta e non è ancora stato affiancato da un sistema coerente di linea guida. Per questo, «si propone la previsione di un differimento dell'entrata in vigore della nuova normativa» per un totale di 90 giorni. Tre mesi nei quali le stazioni appaltanti e le imprese avranno modo di mettersi al passo con le nuove regole.

Per l'Anci, invece, è vitale ammorbidire le norme in materia di centrali di committenza, permettendo anche ai Comuni non capoluogo di provincia di poter ricorrere a proprie centrali di committenza. Secondo la prima bozza, invece, questi devono sempre appaltare all'esterno. «Si vuole garantire la possibilità per i Comuni che, seppur non capoluogo di provincia, dispongono di strutture ed organizzazioni adeguate, di approvvigionarsi attraverso proprie centrali di

committenza». Un tema condiviso dalle Province dell'Upi, che hanno sollecitato il Governo ad assecondare il processo già in atto di costituzione di soggetti aggregatori.

Il colpo più duro, però, è stato assestato dal Consiglio di Stato. Il 3 aprile è stato pubblicato un parere che, già nell'impostazione, tradiva una forte criticità verso il Codice: in 233 pagine la sezione consultiva del tribunale amministrativo smontava, di fatto, pezzo per pezzo la bozza. Soprattutto, sono finite nel mirino la semplificazione eccessiva nei piccoli appalti e le troppe deroghe concesse alla Protezione civile, facendo alcune importanti precisazioni sull'inquadramento normativo delle linee guide Anac/Mit. Senza dimenticare una conferma fondamentale: la fase transitoria rappresenta un problema da risolvere.

Mercoledì 6 aprile anche la commissione Bilancio della Camera ha licenziato il suo parere, sottolineando che «le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente». Un chiaro riferimento ai nuovi compiti dell'Anac. Adesso, arrivano al traguardo anche gli ultimi due pareri delle commissioni Ambiente della Camera e Lavori pubblici del Senato. La palla passa al Governo, con l'obiettivo di andare in Gazzetta ufficiale entro il prossimo 18 aprile.

P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved

Questo sito utilizza cookie, anche di terze parti, per inviarti pubblicità e servizi in linea con le tue preferenze.

Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie [clicca qui](#).

Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina o cliccando qualunque suo elemento acconsenti all'uso dei cookie.

OK

Edilizia e Territorio

IL SOLE 24 ORE

Home

L'Esperto Risponde

Scadenze

Analisi

Norme

Documenti

Gestionale



08 Apr 2016

SEGNALIBRO ☆

FACEBOOK | f

TWITTER | t

STAMPA | p

LAVORI PUBBLICI

Edilizia scolastica: in arrivo il via libera al bando Kyoto-2 per l'efficienza energetica

Massimo Frontera

[La lettera di Galletti inviata ai sindaci \(e ai presidenti di Provincia\)](#)

Oggi il ministro dell'Ambiente Gian Luca Galletti ha mandato in «Gazzetta» il comunicato che dà il via alla corsa a 247 milioni

I comuni che hanno bisogno di mettere in efficienza gli edifici scolastici devono stare pronti perché sta per aprirsi la corsa per il secondo bando con le risorse del fondo Kyoto. Oggi, fanno sapere al ministero dell'Ambiente, il ministro Gian Luca Galletti spedirà alla «Gazzetta Ufficiale» il comunicato che, nel giorno della sua pubblicazione, aprirà di fatto il termine per presentare le istanze.

La pubblicazione del comunicato è stata anticipata da una lettera che sempre il ministro Galletti ha inviato a tutti gli enti potenzialmente interessati: sindaci di Comuni e presidenti di Province.



LA LETTERA DI GALLETTI AI SINDACI SUL PROSSIMO AVVIO DEL BANDO KYOTO-2

Nella lettera, il ministro ricorda che le risorse disponibili nell'ambito del Fondo Kyoto (gestito da Cassa depositi e prestiti) ammontano a 247 milioni di euro e che gli enti potranno attingere alle risorse al tasso dello 0,25 per cento. Le domande potranno essere inviate a partire dal giorno della pubblicazione in «Gazzetta» del comunicato e per una durata di 180 giorni. La graduatoria terrà conto dell'ordine cronologico di arrivo. Dal ministero dell'Ambiente fanno inoltre sapere che non si attenderà il termine dei sei mesi per cominciare le istruttorie, ma che - allo scopo di velocizzare i tempi - si esamineranno le domande a gruppi, man mano che arriveranno. Intanto, il ministero dell'Ambiente ha diffuso la lista definitiva dei 68 progetti finanziati con 40 milioni di euro a valere del primo bando Kyoto.

I 68 PROGETTI DI EFFICIENTAMENTO FINANZIATI CON 40 MILIONI

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Quotidiano del Sole 24 Ore

Edilizia e Territorio

Stampa

Chiudi

08 Apr 2016

Periferie, ecco il bando con i 500 milioni per i Comuni: solo progetti definitivi e aderenti al Prg

Massimo Frontera

È ormai definito lo schema di bando per contribuire con 500 milioni a progetti presentati dai comuni per la «riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie». Il bando - con il relativo Dpcm di approvazione - deve fare un passaggio in conferenza unificata, prima di poter essere pubblicato. Lo schema di bando non reca la data di scadenza delle domande. Vi è però indicata la data del 31 maggio entro la quale «con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sono individuati i progetti da inserire nel Programma ai fini della stipulazione di convenzioni o accordi di programma con gli enti promotori dei progetti medesimi». Potranno partecipare al bando solo le città metropolitane e i comuni capoluoghi di provincia.

Progetti pronti (o quasi)

Diciamo subito che il bando privilegia i progetti in stato avanzato. Tra i requisiti per l'ammissibilità è infatti espressamente e chiaramente indicato che «al momento della presentazione della domanda a pena di ammissibilità», i progetti devono «essere stati approvati come progetti definitivi o esecutivi», in base al vigente codice appalti. Inoltre i progetti devono «essere conformi con le previsioni dello strumento urbanistico vigente». Non solo. Se il progetto prevede più lotti funzionali, questi devono «essere autonomamente fruibili» (requisito da dimostrare con una relazione tecnica). I progetti vanno attuati tramite lo strumento della convenzione oppure dell'accordo di programma.

Priorità ai progetti cofinanziati al 25% (da privati o altre Pa)

La conferma che il bando privilegia progetti a uno stadio di estrema maturazione arriva dalla lettura dei criteri di valutazione dei progetti. Criteri in base ai quali sarà assegnato il punteggio che determinerà la posizione nella graduatoria nazionale.

La «tempestiva esecutività degli interventi» è il primo punto della lista e sarà premiata con un massimo di 25 punti. Stesso punteggio massimo sarà attribuito ai progetti in grado di «attivare sinergie tra finanziamenti pubblici e privati, laddove il contributo finanziario di questi ultimi sarà pari almeno al 25% dell'importo complessivo necessario alla realizzazione del progetto proposto». Scendendo nella graduatoria del punteggio c'è l'elemento della «fattibilità economica e finanziaria, e coerenza interna dei progetti anche con riferimento a singoli moduli funzionali», caratteristica che potrà fruttare al massimo 20 punti.

Altri 20 punti (al massimo) andranno ai progetti che si caratterizzano per «qualità e innovatività sotto il profilo organizzativo, gestionale, ecologico ambientale e architettonico».

All'ultimo posto - premiato con massimo 10 punti - c'è la «capacità di innescare un processo di rivitalizzazione economica, sociale e culturale del contesto urbano di riferimento».

Invio telematico, max 18 milioni per progetto

Le candidature dovranno essere inviate per posta elettronica alla casella Pec "programma.periferieurbane@pec.governo.it". A ciascun progetto potrà essere assegnato un finanziamento fino a 18 milioni di euro. Se tutti i progetti finanziati ricevessero questo importo la graduatoria vedrebbe al massimo 27 progetti approvati. Contestualmente alla candidatura andrà specificato «il limite di finanziamento pubblico al di sotto del quale il soggetto proponente è in grado di garantire comunque la fattibilità dell'intervento, facendo ricorso a risorse proprie o a finanziamenti privati, o ridimensionando l'iniziativa assicurando l'efficacia dei risultati parziali in questo modo conseguibili».

Il nucleo di valutazione dei progetti

La graduatoria sarà definita in base all'istruttoria a cura dell'apposito nucleo per la valutazione dei progetti, incardinato a Palazzo Chigi, che sarà convocato entro sette giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande. Nella prima seduta, si legge nel Dpcm di approvazione del bando saranno definite le modalità operative del Nucleo di valutazione «nonché gli ulteriori criteri di valutazione dei progetti».

Anticipazione del 20% (su richiesta)

Relativamente ai progetti che accederanno alla graduatoria finale sarà possibile anticipare al comune una quota di finanziamento di massimo il 20 per cento. Questi soldi dovranno essere rendicontati entro 4 mesi. Prima di individuare i progetti, un Dpcm dovrà definire le regole per il monitoraggio degli interventi. I progetti "finalisti" saranno approvati con apposito Dpcm (uno o più).

No al consumo di suolo

Il bando specifica anche cosa si intende per "periferie". Sono «aree urbane caratterizzate da situazioni di marginalità economica e sociale, degrado edilizio e carenza di servizi». Nel bando non si fa cenno a parametri o indicatori per "misurare" la marginalità o il degrado. Si specificano invece le «tipologie di azione» in cui si potranno inquadrare gli interventi «da attuarsi senza ulteriore consumo di suolo».



P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved

Contro

LE INFILTRAZIONI

CriminalitàLa vicinanza alle organizzazioni
è uno dei motivi di rigetto dell'iscrizione**Il caso**L'imprenditore al bar col boss non è
affidabile e non può partecipare alle gare

White list e appalti trasparenti

Oltre 200 le aziende e ditte iscritte nelle Prefetture di Perugia e Terni

di UMBERTO MAIORCA

PERUGIA - L'attribuzione del rating di legalità alle imprese è un passaggio essenziale nell'iscrizione alle "white list" delle Prefetture: perché un punteggio elevato, che riconosce il massimo rispetto della legalità da parte dell'azienda, prevede agevolazioni e riduzioni del costo dell'accesso al credito.

L'iscrizione nell'elenco è subordinata al rispetto di due condizioni: l'assenza di una delle cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all'articolo 67 del Codice antimafia; l'assenza di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi dell'impresa, di cui all'articolo 84 comma 3 del Codice antimafia. Le 165 aziende iscritte (il numero sarebbe più alto, ma la stessa azienda risulta registrata per più categorie) rispettano questi requisiti. Resta da capire come mai solo 200 aziende (e tutte inserite nel territorio), dal 18 aprile del 2013, abbiano presentato domande per essere inserite in questa lista. La "white list" riguarda le imprese che si occupano di attività di trasporto di materiali a discarica

e smaltimento rifiuti per conto terzi, estrazione, fornitura e trasporto di terra, materiali inerti, calcestruzzo e bitume, noli a freddo di macchinari e noli a caldo, fornitura di ferro lavorato, autotrasporti per conto terzi, guardiania dei cantieri.

Duecento aziende inserite nella "white list" della Prefettura di Perugia e in quella di Terni. Sono le ditte iscritte "negli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa" operanti nei settori esposti maggiormente a rischio.

La "white List" riguarda le imprese che si occupano di attività di trasporto di materiali a discarica e smaltimento rifiuti per conto terzi, estrazione, fornitura e trasporto di terra, materiali inerti, calcestruzzo e bitume, noli a freddo di macchinari e noli a caldo, fornitura di ferro lavorato, autotrasporti per conto terzi, guardiania dei cantieri. L'iscrizione alla lista è volontaria e dura 12 mesi e serve per ridurre il carico burocratico per le imprese: nella domanda esse devono solo indicare i settori di attività e il proprio indirizzo di posta elettronica. La prefettura

avrà 90 giorni di tempo per dare l'ok consultando la banca dati nazionale unica della documentazione antimafia e, in attesa della banca dati antimafia, farà i controlli con i collegamenti informatici previsti dal codice antimafia. Le stazioni appaltanti non devono richiedere la certificazione antimafia alle imprese iscritte in questi elenchi certificati dalle Prefetture. "Sono due i motivi per i quali le iscrizioni sembrano in numero scarso - ha spiegato Walter Ceccarini, direttore Ance dell'Umbria - In primo luogo le Prefetture sono state invase dalle richieste. Sei mesi fa risultavano iscritte una trentina di aziende, adesso quasi 200 e altrettante hanno presentato domande. Con tempi allungati per tutti. Il secondo aspetto, invece, riguarda l'utilità di questa iscrizione, visto che nei bandi e nelle gare d'appalto - prosegue Ceccarini - basta presentare l'autocertificazione e la documentazione antimafia".

L'altro aspetto giudiziario che riguarda le iscrizioni nella "white list" delle Prefetture riguarda anche i ricorsi contro il diniego di iscrizione per quelle aziende che sono in odore di crimi-

nalità organizzata.

Il Tribunale amministrativo regionale dell'Umbria si è occupato di un procedimento derivante dal ricorso contro la mancata iscrizione di una ditta che operava nel settore dell'edilizia nella regione, ma i cui titolari erano di una regione del sud d'Italia. La prefettura aveva respinto la domanda in quanto sui soci dell'azienda pendevano dei sospetti di collusione. In particolare un'annotazione dei carabinieri di un certo paesino del sud, riportava l'usanza di uno dei soci di andare a prendere il caffè in un bar frequentato da malavitosi. L'imprenditore era stato visto più volte intrattenersi con persone dalla fedina penale poco pulita e non per reati bagatellari o contro il patrimonio, ma per crimini mafiosi.

Un comportamento che secondo la Prefettura e secondo i giudici amministrativi contrastava in toto con quanto previsto dalla normativa delle "white list". Strumento creato proprio per permettere di verificare da subito le aziende pulite e quelle con qualche problema. Da qui la decisione del Tar di confermare la decisione di esclusione della Prefettura.

La domanda

Riguarda il trasporto in discarica, estrazione, inerti, calcestruzzo e bitume, noli a freddo di macchinari, ferro lavorato e guardiania

Le condizioni

Necessaria l'assenza di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa per condizionare gli indirizzi e le scelte dell'impresa

L'iscrizione alla lista è volontaria e dura 12 mesi e serve per ridurre il carico burocratico per le imprese: nella domanda devono solo indicare i settori di attività e il proprio indirizzo di posta elettronica

CONTRARI

Un costo in più per l'appaltatore

PERUGIA - Spesso costa più la procedura di gara che i lavori. A cosa serve iscriversi nella "white list" se poi gli enti affidano i lavori di manutenzione con il sistema delle estrazioni? È accaduto a Perugia, non chissà dove. Rispondono le associazioni di categoria.



Sopra, il Tar che ha confermato le decisioni della Prefettura, a sinistra

